



**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'AUTONOMIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, rappresentata da

E

Confindustria Veneto, con sede in Venezia, Via Torino 151C, rappresentata da

di seguito denominate congiuntamente le Parti

Premesso che:

- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) riconosce e sancisce che la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
- la medesima Convenzione, che costituisce il quadro normativo di riferimento nazionale in materia, all'art. 3 sancisce quanto segue:
 - a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
 - b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
 - c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
 - d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
 - e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
 - f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
- la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni di contrasto alla violenza contro le donne e interventi per favorire il recupero di condizioni di vita normali;
- la medesima legge stabilisce che la Regione del Veneto promuova percorsi di autonomia lavorativa e sociale anche attraverso la collaborazione in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche;

Visti:

la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999);

la Dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d'Azione del 1995;

la Raccomandazione generale n° 35 del CEDAW (2017) sulla violenza di genere contro le donne che aggiorna e integra la Raccomandazione generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) adottata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;



la Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province";

la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne";

lo Statuto di Confindustria Veneto;

il "Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano, per un Paese più sostenibile" del 24 gennaio 2018;

l'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo ha come finalità, nell'ambito di un primo percorso sperimentale di partnership pubblico – privato, la definizione della collaborazione tra la Regione del Veneto e Confindustria Veneto per promuovere strategie operative condivise volte a favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Tali strategie sono orientate a far crescere e rafforzare l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne in un quadro più ampio di azioni per la tutela e il recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza.

Il presente Protocollo intende altresì contribuire all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e al raggiungimento, in particolare, degli obiettivi della "Parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'indipendenza per tutte le donne e le ragazze" e del "Lavoro dignitoso e crescita economica: promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti".

Art. 2 - Soggetti

Soggetti firmatari del presente Protocollo sono:

- Regione del Veneto, in qualità di Ente territoriale cui la normativa nazionale e regionale ha attribuito il ruolo di *governance* in materia del contrasto alla violenza contro le donne e loro figlie/i;
- Confindustria Veneto, in qualità di Ente di rappresentanza nel settore industriale delle Associazioni territoriali venete che aderiscono a Confindustria sostenendola e riconoscendo risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare massima efficacia funzionale e prestazioni qualificate.

Il presente Protocollo prevede inoltre il coinvolgimento degli Enti promotori e/o gestori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio A e B riconosciute dalla Regione del Veneto e inserite in appositi elenchi, in qualità di Enti che accolgono e sostengono le donne vittime di violenza nel loro percorso di ripristino della propria inviolabilità e riconquista della propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.



Art. 3 - Funzioni e compiti degli aderenti al Protocollo:

Confindustria Veneto si impegna a:

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione nell'ambito delle imprese sui temi della pari dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici, con focus specifico sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Tali attività saranno svolte in collaborazione con gli Enti promotori e/o gestori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio A e B citate all'articolo 2 della L.R. n. 5/2013;
- promuovere la creazione di una banca dati che raccolga le offerte di lavoro, accompagnate dalle competenze specifiche richieste, che le singole imprese mettono a disposizione delle donne che stanno intraprendendo un percorso di uscita dalla violenza, al fine di agevolarle nel raggiungimento e/o rafforzamento della loro autonomia.

La Regione del Veneto si impegna a:

- promuovere le attività di informazione e sensibilizzazione da svolgersi presso le imprese individuate da Confindustria;
- verificare l'efficacia della banca dati nel favorire l'incontro tra offerta e richiesta di lavoro e monitorare i percorsi di autonomia lavorativa che saranno avviati;
- svolgere attività di monitoraggio sui Centri antiviolenza e le Case rifugio A e B che saranno sia punto di riferimento per le imprese di Confindustria per l'individuazione delle donne che necessitano di un percorso lavorativo di autonomia sia attuatori delle azioni necessarie di sostegno e tutela delle donne;
- studiare gli effetti di possibili forme di valorizzazione destinate ai soggetti che promuovono azioni di inserimento o reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Art. 4 - Attuazione del Protocollo

L'attuazione del Protocollo è demandata alle Parti le quali, sottoscrivendo il presente documento si impegnano, nell'ottica di una *governance* comune, a definire con successivi accordi, le modalità operative e il ruolo dei soggetti che a diverso titolo saranno coinvolti oltre i firmatari, per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3.

Il Protocollo potrà essere condiviso da parte di altri soggetti che ne riconoscano i contenuti ed operino per i medesimi fini, sentito il Tavolo di cui all'articolo 8 della L.R. n. 5/2013.

Il presente Protocollo ha validità quinquennale dalla sottoscrizione e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti.

Le Parti si impegnano ad informare della sua sottoscrizione e delle eventuali modifiche che dovessero intervenire il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, di cui alla L.R. n. 5/2013, articolo 8. Le Parti si impegnano inoltre a trasmettere al citato Tavolo regionale, al termine di ogni anno di vigenza del presente Protocollo, una sintesi dei risultati raggiunti.

Le Parti si impegnano entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo a convocare una prima riunione operativa anche al fine di definire le modalità attuative della *governance* comune per le successive azioni da intraprendere.

Art. 5 - Modifiche e integrazioni

Il presente Protocollo potrà essere modificato, in forma scritta e in termini non sostanziali, a seguito di accordo tra le Parti.

Art. 6- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

